



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

ex art. 6, 3° comma, Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,

a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

Versione n.	data	modifiche	approvazione
1	22/07/2014	Prima approvazione	CdA
2	31/03/2016	allegati al modello (A,B,C,D,E,F,G,H,I,L)	CdA
3	28/09/2018	- DDL 167/2017 (modifiche art 6 - wistleblowing) allegato 3 - D.lgs 38/2017 (modifiche art 25 ter) - L 161/2017 (modifiche art 25 duodecies) - L. 167/2017 (introduzione art 25 terdecies)	CdA

INDICE

PREMESSE	3
DEFINIZIONI	3
- PARTE GENERALE -	4
1. II DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ INTRODOTTO DAL DECRETO.....	4
1.2 I REATI PRESUPPOSTO	6
1.3 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	6
1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ	7
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LUCISANO MEDIA GROUP	9
2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	9
2.2 LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	11
2.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
2.4 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO E ATTIVITÀ FORMATIVA	21
2.5 SISTEMA DISCIPLINARE	22
- PARTE SPECIALE -	28
3. LE AREE A RISCHIO, I REATI ASSOCIABILI E I RELATIVI PRESIDI.....	29
3.1 I presidi generali.....	29
3.2 I presidi specifici.....	30
4. REATI PRESUPPOSTO INDIVIDUATI COME RILEVANTI.....	44
4.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione - le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)	44
4.2 I reati informatici - le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)	51
4.3 4.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).....	54
4.4 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001)	55
4.5 Reati Societari - le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25-ter D. Lgs 231/01)	58
4.7 Salute e sicurezza sul lavoro - le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)	64
4.8 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	65

PREMESSE

Il presente documento (il “**Modello**”) è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (il “**Decreto**”), ed è stato adottato per la prima volta con deliberazione del consiglio di amministrazione della Lucisano Media Group S.p.A. (la “**Società**”) del [30 giugno 2015].

Il Modello è ripartito in una parte generale e in una parte speciale, in breve:

- la **Parte Generale** contiene una introduzione sulla normativa, sui principi e sulla disciplina di cui al Decreto, sulla struttura e funzionamento del Modello, nonché sul funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, preposto alla vigilanza sul rispetto del Modello stesso, e del sistema disciplinare interno correlato alle possibili violazioni del Modello;
- la **Parte Speciale** - comprensiva di Allegati, uno per ogni gruppo omogeneo di reati - è dedicata all’elencazione delle attività condotte dalla Società considerate a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto, insieme alle relative misure attuate, o da attuare, da parte della Società al fine di prevenire la commissione di tali reati.

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute all’interno del presente Modello, le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nella Parte Speciale.

AIM: ha il significato di cui al paragrafo 2.1 che segue.

Codice Etico: indica il documento adottato dal Gruppo, il quale contiene i principi di natura etica e le regole comportamentali che guidano la Società nello svolgimento della propria attività, allegato al presente Modello sub **Allegato 1**.

Decreto: ha il significato di cui alle premesse al presente Modello.

Enti: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 che segue.

Gruppo o Gruppo Lucisano: indica complessivamente la Lucisano Media Group S.p.A. e le società da essa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.

Modello: ha il significato di cui alle premesse al presente Modello.

Organismo di Vigilanza o OdV: ha il significato di cui al paragrafo 1.4(ii) che segue.

Reati Presupposto: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 che segue.

Soggetti Apicali: ha il significato di cui al paragrafo 1.1(i) che segue.

Soggetti Subalterni: ha il significato di cui al paragrafo 1.1(ii) che segue.

Whistleblowing: è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all’azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

– PARTE GENERALE –

1. II DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ INTRODOTTO DAL DECRETO

Come noto, il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, in esecuzione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica (di seguito, “**Enti**”).

Con l’emanazione del Decreto, legislatore italiano ha provveduto ad uniformare l’ordinamento nazionale alla normativa europea e a diverse convenzioni internazionali, cui l’Italia ha da tempo aderito.

In particolare, il Decreto ha introdotto uno specifico regime di responsabilità (definita “amministrativa”) a carico degli Enti, che discende dalla commissione dei reati espressamente individuati (i “**Reati Presupposto**”), realizzati – anche sotto forma di tentativo – nell’interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, da parte di persone fisiche ad essi riferibili. In altre parole, presupposto oggettivo della responsabilità degli Enti è la commissione di un reato tipico da parte di un soggetto funzionalmente legato alla società (che risponde in via autonoma e personalmente sul piano penale).

L’eventuale responsabilità di un ente ai sensi del Decreto viene accertata nel corso di un procedimento penale, il medesimo a carico della persona fisica imputata, regolato dalle comuni regole di procedura penale, al termine del quale possono essere irrogate sanzioni all’Ente coinvolto, le quali assumono una connotazione tipicamente penalistica.

Più precisamente, le persone fisiche soggetti attivi dei Reati Presupposto possono essere:

- (i) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (di seguito “**Soggetti Apicali**”, di cui all’art. 5 del Decreto, comma 1, lett. *a*, quali, ad esempio: legale rappresentante, amministratore, direttore generale o direttore di una filiale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, “**Soggetti Subalterni**”, di cui all’art. 5 del Decreto, comma 1, lett. *b*, quali, ad esempio: lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei Soggetti Apicali).

È bene precisare che il Decreto non introduce nuove fattispecie di reato rispetto a quelle esistenti dal nostro ordinamento per le persone fisiche, ma ne estende, per le ipotesi espressamente indicate e secondo la particolare disciplina ivi prevista, la responsabilità anche agli Enti cui le predette persone fisiche sono funzionalmente riferibili. Trattasi, dunque di una responsabilità che si aggiunge alla – e non sostituisce la – responsabilità penale del soggetto autore del reato.

La responsabilità prevista a carico degli Enti, infatti, si presenta autonoma e indipendente dalla

responsabilità penale a carico delle persone fisiche. Essa può sussistere, pertanto, anche nel caso in cui (i) non possa essere identificato l'autore del Reato Presupposto o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero (ii) ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'Ente (e.g. trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

L'ampliamento della responsabilità a carico di soggetti diversi dalle persone fisiche mira a responsabilizzare gli Enti in relazione alla realizzazione dei suddetti Reati Presupposto, prevedendo nei loro confronti sanzioni di carattere pecuniario e, nei casi più gravi, interdittivo, oltre che alla eventuale confisca e pubblicazione della sentenza di condanna, con possibili gravi ripercussioni sullo svolgimento delle attività aziendali stesse.

Il fondamento di tale responsabilità consiste, in sintesi, in una "colpa di organizzazione" da parte dell'Ente. Quest'ultimo, invero, è ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal Reato Presupposto commesso da un proprio esponente, qualora abbia omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, qualora abbia omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di Reati Presupposto (per esempio, nell'ambito della contrattazione con la Pubblica Amministrazione) previsti dal Decreto.

Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa o attenuata nelle sue declinazioni qualora l'Ente stesso, prima della commissione del Reato Presupposto, abbia adottato e attuato effettivamente ed efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie prevista dal Decreto.

Perché possa sorgere la responsabilità amministrativa nei termini sopra indicati (che, comunque, resta soggetta ai principi di legalità e irretroattività per cui l'Ente "*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità...in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge*" anteriore alla realizzazione di quel fatto) è necessario che vi siano alcuni presupposti soggettivi e oggettivi:

- (i) il fatto costituente reato deve rientrare nell'ambito dei Reati Presupposto contemplati dal Decreto;
- (ii) il Reato presupposto deve essere stato commesso da soggetto qualificato e funzionalmente legato all'Ente (ossia i Soggetti Apicali o i Soggetti Subalterni). Peraltro, nel caso in cui più persone fisiche prendano parte alla commissione del Reato (versandosi, in tale evenienza, in un'ipotesi di concorso di persone di cui all'art. 110 del codice penale), non è necessario che il soggetto "qualificato" commetta l'azione tipica contemplata dalla norma incriminatrice, ma è sufficiente che fornisca consapevolmente un contributo causale alla commissione del Reato Presupposto stesso;
- (iii) il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio, anche solo potenziale, dell'Ente.

Ad integrare la responsabilità dell'Ente è sufficiente la commissione nell'interesse dell'Ente o per favorire lo stesso, indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'obiettivo perseguito (ossia il "vantaggio") sia stato conseguito.

Qualora i Soggetti Apicali commettano un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è prevista una presunzione relativa di responsabilità a carico dello stesso, in quanto si ritiene che tali soggetti

esprimano, con il loro agire, e in virtù del rapporto di immedesimazione organica che li lega alla società, la politica di impresa della medesima. Da tale presunzione relativa di responsabilità discende un'inversione dell'onere della prova a carico dell'Ente. Infatti, per andare esente da qualsivoglia responsabilità, spetta a quest'ultimo dimostrare la concorrenza (ovvero devono tutte concorrere congiuntamente) delle seguenti condizioni (articolo 6 del Decreto): “

- a. *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b. *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c. *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d. *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.”*

Nel caso di reati commessi da Soggetti Subalterni, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza”*, atteso che tale responsabilità viene considerata quale inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza (la c.d. “colpa di organizzazione”), che generalmente ricadono sui Soggetti Apicali o sui loro delegati.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *“se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. Ai sensi del Decreto, pertanto, in tale caso, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'Ente stesso.

1.2 I REATI PRESUPPOSTO

L'originario testo del Decreto si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa degli Enti, alcune fattispecie riconducibili prevalentemente all'area dei “Delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 24 e 25 Decreto).

Successivamente, numerosi interventi legislativi hanno comportato un vasto incremento delle fattispecie dei reati idonei a configurare la responsabilità degli Enti ai sensi del Decreto. Ad oggi, tali fattispecie sono oltre 100 (dunque le uniche fattispecie di reato che in base al principio di legalità possono effettivamente rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente) suddivise in varie categorie.

Per l'elenco dei Reati Presupposto, si rinvia all'Allegato 2 al presente Modello.

1.3 SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi richiamati in precedenza e venga accertata

la responsabilità amministrativa dell'Ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative (che si prescrivono, salvo interruzione, nel termine di 5 anni dalla consumazione del reato) previste dal Decreto, quali:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora – ed in via alternativa – (i) vi sia una particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato, o (ii) il reo abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o non ne abbia ricavato alcuno. Il Decreto prevede altresì la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vi sia stato – o si è adoperato per – il risarcimento integrale da parte dell'Ente del danno oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati nel corso del dibattimento.

In particolare, l'Ente è ritenuto responsabile dei Reati Presupposto anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto, in ipotesi di Reato Presupposto commesso da Soggetti Apicali, come detto, prevede espressamente che la responsabilità amministrativa dell'Ente ivi considerata possa essere esclusa, o limitata nelle sue diverse declinazioni, qualora l'Ente stesso provi:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del Reato Presupposto, un modello idoneo a prevenire Reati Presupposto della specie di quelli verificatisi;
- (ii) di aver istituito un organismo interno di controllo all'Ente (di seguito, “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e ne curi costantemente l'aggiornamento;
- (iii) che non vi sia stata da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente omessa o insufficiente vigilanza;
- (iv) i Soggetti Apicali che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello.

L'adozione di un modello ai sensi del Decreto è facoltativa. L'eventuale mancata adozione non comporta, pertanto, alcuna sanzione, ma espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati eventualmente commessi dai Soggetti Apicali o Subordinati. L'adozione di un modello idoneo e la sua efficace attuazione divengono dunque presupposti essenziali per poter beneficiare, in astratto, dell'esimente prevista dal legislatore.

E' importante sottolineare, inoltre, come il modello non è da intendersi quale strumento statico, ma come un apparato dinamico che permetta all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione ed aggiornamento nel corso del tempo, eventuali mancanze che al momento

della sua creazione non era possibile individuare.

In base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di venuta ad esistenza dei Reati Presupposto, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- definire le specifiche aree aziendali, ed in seno ad esse gli specifici processi, a rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- definire appositi controlli tesi a progettare la definizione ed esecuzione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- definire le modalità di impiego delle risorse finanziarie atte a impedire la commissione di Reati Presupposto;
- prevedere obblighi da e verso l'Organismo di Vigilanza interno preposto al controllo della efficacia e osservanza del modello stesso;
- prevedere un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni dettate dal modello;

In sostanza, il modello deve prevedere, con riferimento alle dimensioni, strutture e attività propri dell'organizzazione aziendale, procedure idonee a permettere il corretto adempimento di legge in relazione all'esecuzione delle attività aziendali e individuare e eliminare le relative possibilità o casi di rischio.

Le caratteristiche tipiche di un modello ideale ai fini dell'esenzione di responsabilità ai sensi del Decreto possono essere schematizzate come segue:

1. efficacia, ovvero il modello deve essere in concreto idoneo a predisporre meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quanto meno ridurre significativamente – i rischi di commissione dei Reati Presupposto. Tale idoneità è assicurata dall'esistenza di procedure di controllo *ex ante* ed *ex post* idonee ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito";
2. specificità rispetto all'Ente, ovvero il modello dovrebbe essere ritagliato espressamente per l'Ente, con riferimento alle attività ed aree di rischio, coerentemente con il disposto dell'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto. E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'Ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto. Il modello, ancora, deve tenere conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'Ente e del tipo di attività svolta;
3. attualità, ovvero costante adattamento ai caratteri della struttura e dell'attività di impresa. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di aggiornare il modello. L'art. 7 Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorché siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente).

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LUCISANO MEDIA GROUP

2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Sin dalla propria costituzione la Società ha adottato procedure e politiche aziendali volte sia a perseguire e migliorare un sempre più un virtuoso contesto di trasparenza e correttezza delle attività aziendale, sia a prevenire ed evitare la commissione da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori di illeciti penali ed amministrativi, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come degli stessi azionisti, amministratori e dipendenti.

In seguito alla ammissione alla negoziazione delle proprie azioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("AIM"), la Società ha ritenuto opportuno, in linea con le proprie filosofie aziendali, recepire le indicazioni del Decreto e dotarsi di un modello idoneo a rafforzare il sistema dei controlli e di amministrazione e gestione interna atto a prevenire o ridurre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Tale iniziativa è stata assunta nella convincione che l'adozione del presente Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano come facoltativa l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori, dipendenti e di tutti coloro che interagiscono con la Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti ispirati alla prevenzione della commissione di Reati Presupposto.

In particolare, gli **obiettivi primari** perseguiti attraverso l'adozione del presente Modello sono:

- sviluppare la consapevolezza in tutti coloro che operino per conto o nell'interesse della Società, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e delle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree a rischio di commissione di reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di illeciti di ogni tipo;
- censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei destinatari del Modello rispetto ai Aree a Rischio e la comminazione di sanzioni disciplinari e contrattuali.

2.1.1 Struttura del Modello e adozione dello stesso

Le disposizioni del Decreto non declinano analiticamente la natura e le caratteristiche stesse dei contenuti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, limitandosi a disporre alcuni principi di ordine generale.

Il presente Modello è stato predisposto avendo come riferimento la specifica organizzazione, dimensione e struttura della stessa, nonché le prescrizioni e norme di legge e del Decreto e le relative pronunce giurisprudenziali in materia.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il consiglio di amministrazione designerà, all'atto dell'adozione del presente Modello, un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri e compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso.

Il consiglio di amministrazione della Società si impegnerà mediante apposita delibera al rispetto del presente Modello organizzativo.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", quest'ultima predisposta in base alle diverse tipologie di Reato Presupposto considerate rilevanti in relazione alla specifiche attività condotte dalla Società e alle relative Aree a Rischio di commissione di illeciti.

Nella presente Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare contenente le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La Parte Speciale è invece dedicata all'illustrazione delle attività considerate a rischio di commissione di Reati Presupposto, insieme alle relative misure attuate, o da attuare, da parte della Società al fine di prevenire tali rischi.

2.1.2 Attuazione del Modello

È cura del consiglio di amministrazione (o del/i soggetto/i da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- predisporre il programma di verifica dell'attuazione del Modello, ed individuare la dotazione delle risorse necessarie per la sua realizzazione;
- verificare e, se del caso, definire la struttura del sistema dei flussi informativi e dei relativi supporti informatici e, in base ai contenuti del Modello, verificarne l'attuazione;
- monitorare l'applicazione del Modello.

Spetta al consiglio di amministrazione il compito di provvedere alla predisposizione e alla realizzazione del programma di attuazione del Modello, operando di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui competono le attività di verifica.

2.1.3 Modifiche e integrazioni del Modello

L'adozione e la modifica del Modello sono rimesse alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società fatta eccezione per quanto di seguito espressamente previsto (in ogni caso l'OdV ha facoltà di proporre aggiornamenti o modifiche del Modello al consiglio di amministrazione, al fine di adeguarne e aggiornarne il contenuto e la struttura).

In particolare, il consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede tempestivamente a:

- modificare il Modello nel caso in cui si siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute da cui si evince l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei Reati Presupposto;
- curare l'aggiornamento del il Modello allorquando vi siano mutamenti normativi o organizzativi e nell'attività aziendali della Società.

E' peraltro riconosciuta agli organi delegati della Società la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni di carattere formale.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, al consiglio di amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il presidente del consiglio di amministrazione, in tal caso, deve convocare il consiglio, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

2.1.4 Coordinamento del Modello di LMG con quello delle società controllate

Le società controllate da LMG adottano un proprio modello 231, coordinato con le prescrizioni generali del modello di LMG, ma che rifletta le specificità delle attività aziendali di ciascuna di esse.

Data la sostanziale identità del management¹ e considerato il possibile coinvolgimento della capogruppo per illeciti commessi in seno alle singole controllate (e viceversa) L'OdV di LMG potrà redigere un piano di verifiche unico che consideri anche l'interesse di gruppo e le risultanze delle verifiche effettuate potranno essere verbalizzate in un unico libro verbali, affinché gli esiti delle stesse possano essere immediatamente valutate nell'ambito del gruppo e quindi l'incidenza di eventuali specifiche criticità sorte nell'ambito di una controllata possa essere compiutamente valutata.

2.2 LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini del presente Modello, in considerazione della struttura organizzativa della Società, del contesto socio-economico in cui opera la Società stessa e in relazione alla modalità di presumibile realizzazione dei Reati Presupposto, nonché in base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata, sono state identificate le seguenti aree come maggiormente esposte a rischio di commissione di reati, con specifico riferimento ai Reati Presupposto (le "**Aree a Rischio**").

- **Comunicazioni istituzionali**
- **Operazioni straordinarie**
- **Amministrazione e finanza**

¹ **Cass. pen., Sez. II, Sent., (ud. 27.09.2016) 9.12.2016, n. 52316** : La Corte, dopo aver dato conto, della rilevanza penalistica del fenomeno dell'aggregazione d'impresie ha affermato dunque il principio di diritto per cui "*in tema di responsabilità da reato [...] la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purchè nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa [...] non essendo sufficiente l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale "interesse di gruppo".*

2.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, il consiglio di amministrazione della Società, in relazione all'approvazione del presente Modello, istituirà tale Organismo.

I profili di primario interesse in merito all'Organismo di Vigilanza sono regolamentati nei paragrafi seguenti.

2.3.1 L'incarico dell'OdV: durata, cause di cessazione e requisiti

Con riguardo alla **durata** in carica dell'OdV si precisa che:

- la durata del mandato sarà pari a 3 anni o, se inferiore, pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione che abbia proceduto alla relativa nomina, salva l'ipotesi di giusta revoca;
- il mandato può essere rinnovato.
- è previsto che, alla scadenza dell'incarico l'OdV rimanga in carica fino all'insediamento del nuovo Organismo o fino a rinnovo da parte del CdA (**prorogatio**).

La **cessazione** dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del consiglio di amministrazione;
- rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al consiglio di amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca, tra l'altro:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l' "*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di revoca o rinuncia, il consiglio di amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

La revoca è disposta con delibera del consiglio di amministrazione approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del collegio sindacale.

I **requisiti** che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono di seguito elencati.

a. Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'OdV:

- sia privo di compiti operativi nella Società e non ingerisca in alcun modo nella gestione della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente al consiglio di amministrazione;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

A tal proposito si precisa che il requisito dell'autonomia va inteso in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

b. Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che professionale o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi, ove ragionevolmente necessario, di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di controlli aziendali.

c. Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è dedicato su base continuativa allo svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di un adeguato budget ed adeguate risorse.

d. Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

Adeguate informative sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita al consiglio di amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdV, il cui *curriculum vitae* verrà brevemente descritto nel corso della seduta.

Costituisce poi una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza anche in primo grado e non definitiva, o di patteggiamento, per avere commesso un Reato Presupposto, e/o

- l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al D.lgs. 58/1998 (c.d. "TUF"); ovvero
- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, o il fallimento.

Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'OdV. Il consiglio di amministrazione accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo.

2.3.2 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il consiglio di amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per quanto attiene le risorse umane, l'organo amministrativo assegna le risorse aziendali, in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società e ai compiti spettanti all'OdV stesso. Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano funzionalmente all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che il consiglio di amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al consiglio di amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

2.3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano i compiti di:

a. Verifica e vigilanza:

- verificare la e vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e sulla concreta osservanza del Modello affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società siano in concreto rispettosi di quanto formalmente nel Modello anche in relazione alle diverse tipologie di Reati Presupposto;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni;
- verificare la reale efficacia e adeguatezza del Modello e la sua concreta ed effettiva capacità di prevenire la commissione, nonché evidenziarne l'eventuale realizzazione, dei reati presupposto in relazione alla struttura aziendale;
- ai fini di cui in precedenza, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow up*;

b. Aggiornamento:

- individuare aggiornamenti e modifiche del Modello stesso al fine di migliorarne l'adeguatezza ed efficacia anche in relazione alle mutate condizioni aziendali e organizzative e/o alle integrazioni e modifiche apportate alla disciplina di riferimento sia a livello nazionale che a livello comunitario e/o a seguito di riscontrate significative violazioni del Modello;
- sottoporre al consiglio di amministrazione proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che appunto si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa e/o modifiche normative;

c. Informazione e formazione:

- promuovere o monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello;
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire una adeguata conoscenza del Modello dai soggetti interessati;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

d. Gestione dei flussi informativi in e out:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

Nel rispetto delle norme di legge, all'OdV è affidato, su un piano più operativo, il potere/dovere, a titolo esemplificativo, di:

- a) effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

- b) avere accesso a tutte le informazioni concernenti le attività della Società ed avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, ai fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- c) disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- d) avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni, per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, previa autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione;
- e) disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal consiglio di amministrazione;
- f) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti inerenti alle attività svolte dalla Società;
- g) formulare le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- h) sottoporre il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello;
- i) predisporre le relazioni periodiche, anche al fine di consentire al consiglio di amministrazione le valutazioni necessarie per approntare eventuali aggiornamenti al Modello; tali relazioni periodiche devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare: eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello; il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio; una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- j) promuovere tramite idonee iniziative e diffondere la conoscenza, comprensione e la consapevolezza del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- k) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e /o della struttura aziendale;
- l) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- m) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le relative segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse a, o tenute a disposizione per, l'OdV stesso;
- n) condurre le verifiche interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del

Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza;

- o) intervenire in caso di accertata violazione al presente Modello e/o comunque di rilevamento di atti e/o condotte, anche nello stato del tentativo, in grado di comportare l'attivazione di un procedimento a carico della società ai sensi del Decreto, inviando le opportune segnalazioni al CdA qualora ritenuto indispensabile a causa dei soggetti coinvolti, agli azionisti di riferimento;
- p) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività in relazione Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività in merito alle Aree a Rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
- q) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di illeciti.
- r) verificare che i presidi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- s) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di partner, consulenti o fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- t) segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

2.3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV sarà tenuto ad effettuare un'attività di *reporting* agli organi societari, secondo due modalità:

- (i) la prima, su base continuativa, direttamente al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati;
- (ii) la seconda, su base periodica, attraverso cui l'OdV riferisce, anche verbalmente, almeno una volta l'anno, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'attività compiuta e sull'esito della stessa.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del

Modello;

- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Resta inteso che l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello, alla sua eventuale implementazione od a situazioni specifiche.

Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Il Decreto, all'art. 6, comma 2, lett. d), dispone espressamente che i modelli debbano prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

Il DDL Whistleblowing, approvato in via definitiva il 15 novembre 2017 (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), ha apportato modifiche all'art 6, introducendo i commi 2 bis e 2 quater con l'obiettivo di rafforzare il sistema sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati che segnalano illeciti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, LMG:

- istituisce canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tutte le segnalazioni e comunicazioni devono essere effettuate all'Organismo di vigilanza tramite:
 - Posta elettronica all'indirizzo all'uopo destinato ([postaadv@iif_online.it](mailto:postaadv@iif.online.it))
 - Posta cartacea, all'indirizzo: Lucisano Media Group spa – Organismo di Vigilanza – via Giandomenico Romagnosi, 20 – 00100 Roma.
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tutela il segnalato, tramite misure ad hoc.

L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato dagli amministratori, i sindaci, i revisori, nonché dai suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino direttamente o indirettamente per la Società (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello, in merito a notizie rilevanti e relative alla vita della Società e a eventi che potrebbero ingenerare o solo esporre a responsabilità ai sensi del Decreto ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione dei Reati Presupposto.

I dirigenti e/o responsabili devono, inoltre, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione eventualmente prescritta nella Parte Speciale del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- ciascun dipendente deve segnalare la violazione o la presunta violazione del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una verifica interna. Dette decisioni, con le relative motivazioni, devono essere adeguatamente comunicate al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale;
- al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato di tutti i destinatari del Modello, le segnalazioni potranno essere ricevute in qualsiasi forma scritta ed orale. In quest'ultimo caso, il componente dell'OdV ricevente redigerà apposito verbale da conservarsi con le modalità di seguito indicate;
- l'OdV, ivi incluso nel corso dell'indagine che segue alla segnalazione, agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o, comunque, penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui sopra, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- a) Violazioni, anche potenziali del Modello, incluse le seguenti, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna:
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, da quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto, che interessano anche indirettamente la Società;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati Presupposto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - eventuali richieste od offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ad eccezione di offerte di valore modico);

- eventuali anomalie di spesa;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione.
- b) Attività sociali e di impresa della Società che assumono o possono assumere rilevanza nei confronti dei compiti dell'OdV, incluse, ma senza che ciò possa costituire limitazione alcuna:
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - i prospetti riepilogativi delle eventuali gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché
 - i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'OdV, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'OdV.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati, ossia una apposita casella di posta elettronica.

A maggior tutela del segnalante, LMG ha adottato la policy sul Whistleblowing (allegato 3).

I profili di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei Reati Presupposto, ma esclusivamente quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Non è escluso, tuttavia, che i membri dell'OdV possano comunque incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.

In capo all'Organismo è peraltro configurabile una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della culpa in vigilando o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

2.4 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO E ATTIVITÀ FORMATIVA

2.4.1 Attività informativa

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nelle specifiche procedure ad esso connessi. La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori esterni ed i fornitori.

Affinché venga reso noto a tutti i destinatari e acquisti forza vincolante, il Modello, con gli allegati, è comunicato formalmente a tutte le risorse presenti in Società al momento dell'adozione o dell'aggiornamento dello stesso, attraverso una nota informativa interna trasmessa elettronicamente.

I nuovi assunti verranno informati attraverso una nota informativa cartacea trasmessa unitamente al contratto di lavoro e riceveranno una formazione sul Decreto e sul relativo Modello. Più in particolare, il Modello è comunicato formalmente ad ogni componente degli organi sociali ed è, altresì, comunicato formalmente a tutti i dipendenti della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Della eseguita consegna e del contestuale impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Ai fini della validità del sistema disciplinare la pubblicità è ottemperata anche mediante l'affissione del presente Modello nelle bacheche aziendali, oltre che con la pubblicazione nell'apposita sezione all'interno del sito intranet aziendale.

L'OdV pianifica e implementa tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Inoltre, al fine di consentire la piena operatività del Modello, l'OdV:

- garantisce la tempestiva diffusione tra i destinatari del Modello e successive aggiornamenti e modifiche;
- fornisce ai collaboratori esterni un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Modello;
- garantisce che i collaboratori esterni che dovessero segnalare violazioni del Modello non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione, garantendo, se richiesto, il loro anonimato.

2.4.2 Attività formativa concernente il Modello e le relative procedure

Oltre alle attività connesse all'informazione e diffusione della conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante relativa formazione, ovvero promuovere, monitorare e implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza ed una

consapevolezza adeguate del Modello e delle procedure a esso connesse, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

L'attività di formazione, anche tesa a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e i principi e le regole essenziali di cui al Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area aziendale in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare la Società prevede livelli diversi di formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, formazione in aula, occasionali e-mail di aggiornamento.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative dovranno essere oggetto di discussione con l'OdV e non potranno essere adottati ed implementati in assenza dell'approvazione di quest'ultimo

I corsi di formazione eventualmente predisposti per i dipendenti dovranno avere frequenza obbligatoria. La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 2.5 del presente Modello.

2.5 SISTEMA DISCIPLINARE

2.5.1 Principi generali

L'adozione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità amministrativa della Società, ed è perciò rivolto a tutti i destinatari del Modello.

Il Modello costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, ai sensi dell'articolo 2104 c.c., e che, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi, ad opera dei dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare, ai sensi dell'articolo 2106 del codice civile

Sulla scorta di tale sistema disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e delle relative procedure commesse da Soggetti Apicali, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società, sia le violazioni perpetrate da Soggetti Subalterni o da soggetti operanti in nome e/o per conto della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni, e dunque l'instaurazione di un procedimento disciplinare, prescinde dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente contestuale.

Invero, la commissione o il concorso nella commissione dei Reati Presupposto da parte dei destinatari sono sanzionati dal Codice Penale.

Le norme del Sistema Disciplinare di seguito previsto, invece, agiscono in funzione di quanto

disposto dal Decreto e disciplinano, pertanto, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni delle regole comportamentali previste dal Modello (o anche di uno sei suoi elementi) ed intendono unicamente integrare e non sostituire le norme di legge e del CCNL applicabile e le relative a sanzioni disciplinari. Inoltre, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare ai fini del Decreto non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello. L'OdV deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

Il Sistema Disciplinare è affisso in luogo accessibile a tutti affinché sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i destinatari delle disposizioni ivi contenute e delle conseguenze delle violazioni.

2.5.2 Le Sanzioni

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel Modello, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile. In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- (i) la tipologia dell'illecito compiuto;
- (ii) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- (iii) le modalità di commissione della condotta.

Ai fini della gradazione della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- (i) la gravità della condotta;
- (ii) l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- (iii) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- (iv) l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti non dirigenti

Nei confronti dei dipendenti - essendo disponibile a priori un sistema disciplinare co-essenziale alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale - il sistema sanzionatorio di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto è modellato su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni.

Le sanzioni previste dal contratto collettivo, di seguito elencate, si applicano nei confronti di quadri e impiegati alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti anche da:

1. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a identificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex D.Lgs. 231/01;
2. mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
3. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
4. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico; inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con particolare riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
5. omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
6. mancata osservanza degli obblighi di informazione verso l'OdV
7. inosservanza dei principi contenuti nella policy sul Whistleblowing, quali:
 - violazione delle misure di tutela del segnalante
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un soggetto qualificabile come dipendente (ma non dirigente), saranno applicati i seguenti provvedimenti, secondo la gravità dell'infrazione:

- a. richiamo verbale (per le violazioni più lievi): verrà applicata la sanzione del richiamo verbale nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.
- b. richiamo per iscritto, verrà applicata nei casi di:
 - recidiva nelle violazioni di cui al punto a);
 - violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- c. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico

o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'inosservanza delle procedure previste dal Modello riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto b);

d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10, e in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto; verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica in caso di:

- inosservanza dell'obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice Etico e del Modello; all'assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la P.A.;
- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- reiterate violazioni di cui al precedente punto c).

e. licenziamento con preavviso; verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività a necessario contatto con la P.A., nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico.

f. licenziamento senza preavviso (e con le altre conseguenze di ragione e di legge); verrà applicata per mancanze commesse con dolo e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Per la **procedura applicativa** di tali sanzioni, si fa riferimento all'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori".

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetterà al presidente del consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'OdV e, in ogni caso, sentito il parere di quest'ultimo.

Misure nei confronti dei dirigenti apicali

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Similmente a quanto detto in relazione ai dipendenti, la competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetterà al presidente del consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'OdV e, in ogni caso, sentito il parere di quest'ultimo.

Misure nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, dei sindaci e del revisore

Nel caso di violazioni concernenti un membro del consiglio di amministrazione della Società, di un sindaco o del revisore, l'OdV deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione stesso, nelle persone del presidente e degli amministratori delegati, così come al collegio sindacale, nella persona del presidente del collegio sindacale, mediante relazione scritta.

Verso il membro del consiglio di amministrazione che abbia violato il Modello o le procedure stabilite in attuazione del medesimo, il consiglio di amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento nei limiti consentiti dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivare:

- (i) richiamo formale scritto;
- (ii) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- (iii) la decurtazione degli emolumenti o, nel caso del revisore del corrispettivo previsto, fino al 50%, fatti salvi eventuali limiti di legge;
- (iv) revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe, procure o dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata a un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i dirigenti apicali. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

Nei casi più gravi, e comunque ove la violazione sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, in persona del presidente, mediante relazione scritta. Il consiglio di amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Sanzioni nei confronti dei terzi destinatari / collaboratori esterni e controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dai consulenti, dai partner o dai fornitori della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, l'applicazione di penali o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

– PARTE SPECIALE –

3. LE AREE A RISCHIO, I REATI ASSOCIABILI E I RELATIVI PRESIDI

La presente Parte Speciale è dedicata all'elencazione delle attività condotte dalla Società considerate a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto, insieme alle relative misure attuate, o da attuare, da parte della Società al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, nel corso dell'analisi dei rischi effettuata, nell'ambito dei Reati Presupposto di cui al Decreto, sono state identificate le seguenti categorie di reati quali aventi un potenziale impatto in relazione alle specifiche attività svolte della società:

- Reati contro la pubblica amministrazione
- Reati informatici
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
- Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati societari
- Reati per abuso di mercato
- Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Per una elencazione analitica dei Reati Presupposto individuati si veda il successivo paragrafo 4.

3.1 I presidi generali

Ai fini del presente Modello, per la prevenzione della commissione dei Reati Presupposto sopra elencati, la Società è tenuta ad uniformarsi ai seguenti presidi di carattere generale:

A. tutti i processi maggiormente sensibili posti in essere nelle rispettive Aree a Rischio devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali ed alle politiche del Gruppo, nonché alle regole contenute nel presente Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tal fine la società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- diffusione e conoscenza del presente Modello e del Codice Etico all'interno della Società ed anche nei confronti delle altre società del Gruppo;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

- B. nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti ed i partners commerciali devono conoscere e rispettare il Codice Etico, la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione, generale, nonché la normativa applicabile.
- C. viene fatto l'espresso divieto a carico degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori esterni di porre in essere o concorrere alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato, con particolare riferimento alle fattispecie di Reati Presupposto rientranti tra quelle sopra considerate.

3.2 I presidi specifici

Il presente paragrafo 3.2 riporta in forma tabellare le aree a rischio di commissione di Reati Presupposto individuate ad esito dell'attività di mappatura delle attività condotte dalla Società, nonché i relativi Reati Presupposto associabili, al fine di evidenziare i presidi organizzativi specifici adottati o da adottarsi da parte della Società per prevenire la commissione dei Reati Presupposto stessi.

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
<p>Comunicazioni istituzionali</p> <p>Gestione delle comunicazioni con Borsa Italiana e con il NOMAD</p> <p>Gestione dell'informativa al mercato ai sensi del Regolamento Emittenti AIM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diffusione di informazioni privilegiate, c.d. informativa <i>price sensitive</i>; – informativa sulle operazioni societarie, i.e. operazioni significative, operazioni con parti correlate, <i>reverse take-over</i>, cambiamenti sostanziali del business; – informazioni varie. <p>Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti con i</p>	<p>Reati per abuso di mercato</p> <p>Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>Manipolazione del mercato</p> <p>Reati Societari</p> <p>False comunicazioni sociali</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza</p>	<p>Processo di chiusura del bilancio</p> <p>Processo Comunicazioni</p> <p>Si prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Gruppo, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla alle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulle operazioni commerciali, societarie e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. <p>Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate; ➤ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione; ➤ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate; ➤ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo; ➤ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
soggetti sopra indicati) Condivisione con consulenti o partners di informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.		in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate.
Operazioni straordinarie Gestione di operazioni di: <ul style="list-style-type: none"> – fusione / scissione – acquisizione e/o cessione di asset significativi o partecipazioni – operazioni sul capitale sociale 	Reati per abuso di mercato Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato Reati Societari False comunicazioni sociali Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati	Processo di chiusura del bilancio Processi amministrativi di supporto Processo Contratti Si prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Gruppo, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di: <ul style="list-style-type: none"> ➤ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla alle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulle operazioni

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	<p>Ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza</p> <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione</p> <p>Formazione fittizia del capitale</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>commerciali, societarie e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rispettare la normativa interna relativa alle operazioni con le parti correlate. <p>Le procedure aziendali prevedono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ che la negoziazione, finalizzazione e firma dei contratti sia costantemente seguita da parte dagli amministratori; nonché l'effettuazione dei relativi pagamenti; ➤ che vi sia adeguata segregazione delle funzioni nell'ambito dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione attuazione e realizzazione delle operazioni straordinarie, ivi incluse le attività di controllo, contabilizzazione ed autorizzazione del pagamento; ➤ il supporto di professionisti e consulenti; ➤ attività di controllo della società di revisione; ➤ attività di controllo del collegio sindacale.
	<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</p>	<p>La Società adotta specifiche procedure volte a regolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		<p>pubblica amministrazione e dei reati societari); e</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➤ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
<p>Amministrazione e finanza</p> <p>Predisposizione delle relazioni finanziarie annuali ed infrannuali</p> <p>Predisposizione del bilancio d'esercizio</p> <p>Rapporti infragruppo</p> <p>Gestione delle comunicazioni telematiche per adempimenti societari</p> <p>Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione in occasione di verifiche e di controlli</p>	<p>Reati Societari</p> <p>False comunicazioni sociali</p> <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione</p> <p>Impedito controllo</p> <p>Omissione dell'iscrizione nel Registro delle imprese</p> <p>Formazione fittizia del capitale</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>Illegale ripartizione degli utili o delle</p>	<p>Processo di chiusura del bilancio</p> <p>Si prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali, dei dipendenti e consulenti del Gruppo, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; ➤ osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	<p>riserve</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Reati contro la pubblica amministrazione</p> <p>Corruzione pubblica</p> <p>Istigazione alla corruzione</p> <p>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; ➤ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza <p>E' inoltre prevista la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regolare e puntuale approvazione delle delibere di competenza da parte del consiglio di amministrazione e loro attuazione da parte di direzioni, organi, soggetti e funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni; ➤ regolare e puntuale formazione, approvazione e controllo del bilancio; ➤ regolare e puntuale redazione, controllo e approvazione di prospetti informativi / comunicazioni al mercato, ove richiesti dalla normativa applicabile; ➤ regolare e puntuale attività di controllo della società di revisione; ➤ regolare e puntuale controllo del collegio sindacale; ➤ discussione e formalizzazione nelle opportune sedi dei rapporti con le pubbliche autorità; ➤ integrità dei dati informatici; ➤ adeguata segregazione delle funzioni tra chi istruisce una attività chi la

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		supervisiona e chi approva ed autorizza.
	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	<p>La Società adotta specifiche procedure volte a regolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e ➤ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➤ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
	Reati Informatici Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	<p>Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.</p> <p>Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica</p>

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>che la Società si pone sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Integrità</i>: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro ➤ <i>Riservatezza</i>: garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed ai soggetti incaricati e autorizzati al suo utilizzo ➤ <i>Disponibilità</i>: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio <p>In particolare, la Società deve osservare i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disposizioni sulla sicurezza informatica ➤ Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ➤ Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni ➤ Classificazione e controllo dei beni ➤ Sicurezza fisica e ambientale Sicurezza fisica e ambientale atti a garantire la sicurezza dei locali dove sono conservati <i>hardware</i> e <i>database</i> rispetto ad accessi di personale non autorizzato o ad eventi

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		<p>catastrofali quali incendi, allagamenti etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestione delle comunicazioni e dell'operatività ➤ Controllo degli accessi ➤ Elaborazione di standard per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica ➤ Audit ➤ Utilizzo di crittografia ➤ Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi <p>Obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati</p>
<p>Amministrazione e finanza</p> <p>Gestione del ciclo attivo</p> <p>Gestione del ciclo passivo</p> <p>Incassi e pagamenti</p>	<p>Reati Societari</p> <p>False comunicazioni sociali</p> <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione</p> <p>Impedito controllo</p> <p>Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Processi amministrativi di supporto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diffusione ed impegno al rispetto del Codice Etico da parte del personale del gruppo dei consulenti e dei fornitori ➤ I poteri in merito alla sottoscrizione dei contratti e alla effettuazione dei pagamenti sono in capo agli amministratori, la delega per l'esecuzione dei pagamenti deve essere formalizzata ➤ Adeguata segregazione delle funzioni ed in particolare della gestione dei rapporti con i clienti e fornitori, della contabilizzazione dei costi e

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
	<p>Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Reati contro la Pubblica Amministrazione</p> <p>Corruzione pubblica</p> <p>Istigazione alla corruzione</p> <p>Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>ricavi, del controllo, autorizzazione e pagamento, ivi inclusi i relativi accessi informatici sui sistemi interni ed esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tracciabilità (anche informatica) del processo dei pagamenti con banche on-line ➤ Eventuale formale conferimento di apposite deleghe ai soggetti che effettivamente intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati per conto della Società ➤ Formalizzazione nei rapporti di servizi Intercompany del rispetto da parte del personale del gruppo dei consulenti delle procedure interne e delle linee guida e del Codice Etico ➤ Limitazione dell'uso del contante, imitato a specifiche casistiche, con appropriata delega e segregazione di funzione ➤ Elaborazione di indirizzi in materia di anticorruzione ➤ Supporto di professionisti e consulenti ivi inclusi i sistemi informatici ➤ Attività di controllo dei soci ➤ Attività di controllo della società di revisione ➤ Attività di controllo del collegio sindacale <p>Nell'ambito dell'autoriciclaggio, il Modello organizzativo prevede specifiche procedure volte a regolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		<p>pubblica amministrazione e dei reati societari); e</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➤ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o trasferimento di tali utilità delittuose).
	<p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio</p>	<p>La Società adotta specifiche procedure volte a regolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'utilizzo di denaro, beni o altre utilità (e quindi, nel complesso, i flussi finanziari ed il ciclo passivo dell'azienda, già tra l'altro coperti dai presidi di controllo tipici delle aree di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati societari); e ➤ l'identificazione ed adeguata verifica della clientela e delle operazioni sospette (che possono costituire l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità) ai fini del loro monitoraggio ed eventuale blocco; ➤ la segregazione delle funzioni tra chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione di delitti fonte (con creazione delle utilità delittuose) e chi opera in processi sensibili rispetto al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio (con impiego, sostituzione o

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		<p>trasferimento di tali utilità delittuose).</p>
	<p>Reati Informatici</p> <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.</p> <p>Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Integrità</i>: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro ➤ <i>Riservatezza</i>: garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed ai soggetti incaricati e autorizzati al suo utilizzo ➤ <i>Disponibilità</i>: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio

AREA DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	REATI ASSOCIABILI	PRESIDI ORGANIZZATIVI
		<p>In particolare, la Società deve osservare i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Disposizioni sulla sicurezza informatica ➤ Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni del Gruppo ➤ Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni ➤ Classificazione e controllo dei beni ➤ Sicurezza fisica e ambientale atti a garantire la sicurezza dei locali dove sono conservati <i>hardware</i> e <i>database</i> rispetto ad accessi di personale non autorizzato o ad eventi catastrofici quali incendi, allagamenti etc. ➤ Gestione delle comunicazioni e dell'operatività ➤ Controllo degli accessi ➤ Elaborazione di standard per la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica ➤ Audit ➤ Utilizzo di crittografia ➤ Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi ➤ Obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati

4. REATI PRESUPPOSTO INDIVIDUATI COME RILEVANTI

Nei successivi paragrafi vengono riportati analiticamente i Reati Presupposto aventi un potenziale impatto in termini di rischio nelle aree di attività indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.1.

4.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione - le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Anche la parziale destinazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia comunque svolta.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.646 a € 929.622.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.646 a € 929.622.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il delitto si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.469 a € 1.239.496.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato. Viene criminalizzata la corruzione impropria attiva. L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione. Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 309.874.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per

sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32quater].

Viene qui criminalizzata la corruzione propria, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 c.p. anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità. L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare. In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Sanzioni pecuniarie: da € 51.646 a € 929.622.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Si tratta di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319, che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la P.A. In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente un pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali). L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari. Rispetto a questi si considera parte, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale. Relativamente al procedimento penale si ricordi che è parte l'imputato, il pm, ma anche la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l'indagato. Si tratta di due circostanze aggravanti indipendenti, in cui l'evento è a carico dell'agente, la cui libertà personale viene lesa determinando un aumento delle pene, che si vuole sottratto al giudizio di bilanciamento.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio. L'attenzione sul concetto di induzione, esso esprime l'idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento. Con la riforma del 2012 viene dunque introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32quater].

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato.

Il reato si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Primo e terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 309.874.

Secondo e quarto comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.646 a € 929.622.

Sanzioni interdittive: da 12 a 24 mesi.

Art. 322 bis c.p. Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è data, offerto o promesso:

- *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Il delitto si configura nel caso in cui i reati di corruzione e concussione coinvolgano anche: i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 309.874 (in relazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, comma 1 e 3, c.p.).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.646 a € 929.622 (in relazione ai reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321 e 322, comma 2 e comma 4, c.p.).

Sanzioni pecuniarie: da € 77.469 a € 1.239.496 (in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.).

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o altro ente pubblico. Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o altro ente pubblico (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 640, bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 640, ter c.p. : Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.685.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

4.2 I reati informatici - le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)

Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 615 quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 464.919.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 464.919.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*.*

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 774.865.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 619.892.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

Art. 491 bis c.p.: Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 619.892.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi.

4.3 4.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n.146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

4.4 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001)

Art.648 c.p. : Ricettazione

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Art.648-bis c.p.: Riciclaggio

Tale reato consiste nel fatto di chiunque *"fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".* Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. *È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Art.648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Art.648-ter 1 c.p.: Autoriciclaggio

In data 17 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito, “Legge”), recante una serie di disposizioni volte a: (i) incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, (ii) potenziare la lotta all'evasione fiscale. Nell'ambito della Legge è stato introdotto nell'ordinamento, a seguito anche delle numerose istanze internazionali, il nuovo reato di autoriciclaggio, quale previsione normativa *ad hoc*, distinta dal riciclaggio.

L'art. 3, comma 3 della Legge prevede l'inserimento nel Codice Penale dell'art. 648-ter.1 (rubricato “Autoriciclaggio”), ai sensi del quale è punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 25.000 Euro “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito*

con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. La pena è, invece, diminuita fino alla metà in favore dei soggetti che: (i) si siano adoperati efficacemente al fine di evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori, (ii) abbiano assicurato le prove del reato o (iii) favorito l'individuazione dei beni, denaro o altre utilità provenienti dal delitto.

L'idea di fondo del legislatore, nell'introdurre la fattispecie di autoriciclaggio, sembra essere stata quella di "congelare" il profitto - in forma infruttifera - in mano al soggetto che autore del reato c.d. fonte, precludendone l'utilizzo, a salvaguardia del mercato e della concorrenza.

Per tale ragione, la norma incrimina un'ampia gamma di condotte, nel tentativo di inglobare ogni forma di reinserimento del profitto illecito all'interno del tessuto economico legale.

È in quest'ottica "espansiva", dunque, che devono essere interpretate le condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice: il verbo *impiegare* richiama qualsiasi condotta di re-immissione in circolo delle disponibilità di provenienza illecita; *sostituire* rimanda a qualsiasi modalità di condotta che abbia l'effetto indicato (con particolare riferimento al denaro, bene fungibile per eccellenza); *trasferire* allude ad ogni movimento o spostamento del bene (ad esempio, nel caso di denaro, migrazione da un conto corrente ad un altro; consegna ad un terzo soggetto etc.).

Il delitto di autoriciclaggio può essere integrato solo a condizione che la condotta di reinserimento dei proventi illeciti sia realizzata in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A stretto tenore letterale della norma, lo scopo della specificazione sarebbe selezionare, in vista della loro punizione, quelle operazioni di reinserimento svolte in maniera da rendere in concreto difficile la scoperta della provenienza delittuosa dei beni, escludendo dalla soglia di rilevanza penale quei comportamenti di modesta o inesistente idoneità ostacolante.

Come si è detto, la fattispecie di autoriciclaggio ha – come il riciclaggio - quale presupposto la precedente commissione di un delitto non colposo (c.d. delitto fonte) da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità successivamente riciclati.

Rispetto al reato di riciclaggio, il reato di autoriciclaggio si distingue in quanto punisce il riciclaggio commesso dalla stessa persona che ha commesso (o concorso a commettere) il delitto fonte, a differenza del reato di riciclaggio, il quale sanziona una persona estranea rispetto alla commissione del delitto fonte (sia pure consapevole della provenienza delittuosa delle utilità riciclate).

Ciò premesso, il reato di autoriciclaggio punisce l'impiego (non solo la sostituzione o il trasferimento) delle utilità provenienti dal reato fonte solo se esse vengano destinate ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con espressa esclusione del caso in cui le utilità destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il comma 5 dell'art. 3 modifica altresì l'art. 25 – *octies* del D. Lgs. n. 231/2001, includendo il reato di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto.

In caso di violazioni della norma, l'ente sarà punibile con una sanzione pecuniaria da 200 quote (per un importo minimo di 51.600 euro) a 800 quote (per un importo massimo di euro 1.239.200), aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

E' opportuno osservare che il reato di autoriciclaggio sussiste a prescindere da quale sia stato il delitto fonte (purché si tratti di delitto non colposo). Infatti, la legge non pone limiti al tipo di delitto

fonte da cui possano provenire denaro, beni o altre utilità il cui reimpiego, trasferimento o sostituzione integrino il successivo reato di autoriciclaggio.

Ciò significa, inoltre, che la commissione di qualunque delitto non colposo può costituire il delitto fonte del successivo reato di autoriciclaggio, a prescindere dal fatto che il delitto fonte rientri o meno tra i cd. reati presupposto già contemplati dal D. Lgs. 231/01 ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

Pertanto, può darsi il caso in cui un reato presupposto (ad es., uno tra quelli rientranti nei cd. reati societari, ovvero nei reati contro la pubblica amministrazione, ovvero gli abusi di mercato) costituisca anche il reato fonte, da cui possa derivare il reato di autoriciclaggio.

Tuttavia, ben può darsi anche il caso in cui il reato fonte sia un reato diverso ed ulteriore rispetto ai reati presupposto. In pratica, anche in considerazione della collocazione del reato di autoriciclaggio nell'alveo della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in materia di emersione e contrasto all'evasione fiscale), è naturale concludere che, in primo luogo, l'introduzione del reato di autoriciclaggio comporta l'apertura della rilevanza dei reati tributari (non in quanto reati presupposto, ma in quanto delitti fonte del reato di autoriciclaggio) ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

In considerazione di tale stretto rapporto tra precedente delitto fonte e successivo autoriciclaggio, la Società ha ritenuto che la prevenzione del reato di autoriciclaggio nell'ambito di un modello organizzativo debba articolarsi su due piani.

Su un primo piano, prevenendo la commissione dei c.d. reati fonte da parte di apicali o sottoposti dell'ente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni (anche a prescindere dalla sussistenza o meno di un interesse o di un vantaggio per l'ente, sebbene di regola tale interesse o vantaggio consistano nel fatto che le utilità derivanti dal delitto fonte siano nella disponibilità dell'ente).

Su un secondo piano occorre prevenire la commissione del reato di autoriciclaggio in se e per se, da parte di apicali o sottoposti dell'ente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni, nell'interesse o a un vantaggio dell'ente.

4.5 Reati Societari - le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25-ter D. Lgs 231/01)

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose - tutte previste dal codice civile - contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter, introdotto dal D. Lgs. 61/02.

Artt. 2621 e 2621-bis c. c.: False comunicazioni sociali

L'art. 2621 cod. civ., in tema di false comunicazioni sociali, stabilisce che:

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale

o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis cod. civ., in tema di fatti di lieve entità, prevede che:

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e della modalità o degli effetti della condotta.
2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano o limiti di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il reato di false comunicazioni sociali si configura sul piano della condotta allorché nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (ad esempio, la relazione trimestrale) di cui siano destinatari i soci o il pubblico, i soggetti indicati nelle predette norme incriminatrici divulgano o omettono di rendere pubblici documenti e informazioni di carattere obbligatorio in riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo tale da indurre concretamente i destinatari ad errate valutazioni.

Si tratta di un reato di pericolo concreto: la condotta descritta dalla norma diviene punibile allorché sia idonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto dal legislatore, non essendo richiesta la creazione di un evento, vale a dire l'effettiva lesione dell'interesse tutelato stesso.

Nel testo attualmente modificato dalla L. n. 69/2015, risultano scomparse le soglie quantitative di rilevanza penale.

Per quanto concerne il concetto di "fatti materiali" di cui parla la norma: l'aggettivo "materiali" non appare chiaro nel suo significato; secondo parte della dottrina penalistica, esso pare essere stato inserito per attribuire ai fatti incriminabili la caratura di "significativi" o "rilevanti".

L'art. 2621-bis cod. civ. contiene un'ipotesi attenuata, collegata a parametri riferiti in parte alla società (ad es., il capitale sociale, il patrimonio, il fatturato, i ricavi, il numero di dipendenti etc.) e in parte alla condotta ed alle sue conseguenze.

Per quanto concerne l'ipotesi di cui al secondo comma – relativa alle società che non superano o limiti di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 – si segnala come la norma si riferisca alle società che non possono fallire ai sensi della legge fallimentare.

Gli artt. 2621 e 2621-bis cod. civ. costituiscono ipotesi di "*reato proprio*". Sono reati cioè che possono essere commessi solo da quei soggetti indicati nella norme stesse (amministratori, direttori generali etc.). In relazione a tali fattispecie trova, comunque, applicazione l'art. 2639 cod. civ., e, pertanto, possono essere chiamati direttamente a rispondere dei reati in esame pure quei soggetti che - seppur privi delle qualifiche formali previste dalle norme incriminatrici ovvero non titolari della funzione prevista dalle stesse - svolgono la medesima funzione (anche diversamente qualificata) ovvero esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione o alla qualifica richiamata dalle predette disposizioni.

Art. 2624: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Rai Cinema e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Art. 2625: Impedito controllo

E' reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli estranei, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Art. 2626: Omissione dell'iscrizione nel Registro delle imprese

Agli Amministratori dei consorzi che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

Art. 2632: Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Art. 2626: Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.

Art. 2627: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Art. 2628: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629: Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Art. 2629 bis: Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La fattispecie punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93, che violi la disciplina del conflitto d'interesse di cui all'art. 2391 c.c., se da tale violazione siano derivati danni alla società o terzi.

Art. 2633: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635: Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al

precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis : Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636: Illecita influenza sull'assemblea

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637: Aggiotaggio

La Società è quotata pertanto non si applicheranno le norme previste dal D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, in particolare art. 185) in luogo della fattispecie comune prevista dal codice civile.

Art. 2638: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

4.6 Abuso di mercato - le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)

La presente sezione si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/1998) che nella fase di identificazione delle Aree a Rischio sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge.

Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

Art. 184 D. Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: A) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; C) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. D. Lgs. 58/1998: Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4.7 Salute e sicurezza sul lavoro - le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'omicidio colposo, in generale, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazioni di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. La colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica si può configurare sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica) sia nell'ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori in violazione dell'art. 2087 c.c.

Sanzioni pecuniarie: da € 64.557 a € 774,685. In caso di violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro la sanzione pecuniaria è prevista nella misura fissa di € 1.549.370.

Sanzioni interdittive: da 3 a 12 mesi.

Art. 590, comma 3 c.p.: Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si configurano:

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- gravissima: gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.823 a € 387.342.

Sanzioni interdittive: da 3 a 6 mesi.

4.8 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Allegato 2

ELENCO REATI PRESUPPOSTO

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.</i> - <i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)</i> - <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.p.)</i> - <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)</i> 	Pecuniaria fino a 500 quote Interdittive	A
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.)</i> 	Pecuniaria fino a 200 quote Interdittive	A
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art.319 c.p.)</i> - <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p)</i> - <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)</i> - <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p)</i> 	Pecuniaria da 200 a 600 quote Interdittive	A
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Concussione (Art. 317 c.p.)</i> 	Pecuniaria da 300 a 800 quote Interdittive	A
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 - bis)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</i> - <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</i> - <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</i> - <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</i> - <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</i> - <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</i> - <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</i> - <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</i> - <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</i> - <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</i> - <i>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i> 	Pecuniarie e interdittive	D
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 – ter)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);</i> - <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);</i> - <i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);</i> - <i>associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);</i> - <i>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);</i> - <i>Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)</i> 	Pecuniarie e interdittive	
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 – bis)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);</i> - <i>Alterazione di monete (art. 454 c.p.);</i> - <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);</i> - <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);</i> - <i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);</i> - <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);</i> 	Pecuniarie e interdittive	

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);</i> - <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);</i> - <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);</i> - <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).</i> 		
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</i> - <i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i> - <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</i> - <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)</i> - <i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)</i> - <i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).</i> 	Pecuniaria fino a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</i> - <i>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i> 	Pecuniaria fino a 800 quote Interdittive	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);</i> - <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).</i> <p>I reati di cui all'art. 473 e 474 del c.p. sono rubricati nell'art. 25 bis del d. lgs 231/01 "Falsità in monete, di carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", ma spesso trattati tra i delitti contro l'industria e il commercio in quanto il bene giuridico tutelato è la <i>fedes pubblica</i>.</p>	Pecuniarie e interdittive	
Reati societari (Art. 25 -ter)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>False comunicazione sociali (art. 2621 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 100 a 150 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2622 c.c. comma 1)</i> 	Pecuniaria da 150 a 330 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>False comunicazione sociali in danno dei soci, della società o dei creditori (art. 2621 c.c. comma 3)</i> 	Pecuniaria da 200 a 400 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 d. lgs 39/2010)</i> 	Pecuniaria da 100 a 130 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2; art. 29 d.lgs 39/2010)</i> - <i>Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 100 a 180 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 100 a 180 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 100 a 130 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 100 a 180 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</i> - <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</i> - <i>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 150 a 330 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</i> - <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</i> 	Pecuniaria da 200 a 500 quote	B
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 200 a 400 quote	A
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</i> 	Pecuniaria da 200 a 400 quote Da 400 a 600 quote Interdittive	A
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 bi c.c.)</i> 	Da 200 a 400 quote e interdittive	A
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine demografico (Art. 25 - quater)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis c.p.)</i> - <i>Assistenza agli associati (art 270 ter c.p.)</i> - <i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art 270 quater c.p.)</i> - <i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art 270 quinquies)</i> - <i>Condotte con finalità di terrorismo (art 270 sexies c.p.)</i> - <i>Attentato con finalità di terrorismo o di eversione (art 280 c.p.)</i> 		

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art 280 bis c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art 289 bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei reati precedenti (art 302 cp) 		
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 – quater-1)		
<ul style="list-style-type: none"> - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 bis cp) 		
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 - quinquies)		
<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Adescamento di minorenni (art 609 undecies c.p.) - Corruzione di minorenni (art 609 quinquies cp) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis cp) 	Pecuniarie e interdittive	
Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)		
<ul style="list-style-type: none"> - Abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) 	Pecuniaria da 400 a 1000 quote	F
Reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 - septies)		
<ul style="list-style-type: none"> - omicidio colposo (art. 589 cp) 	Pecuniaria da 250 a 1000 quote Interdittive da 3 mesi a 1 anno	C
<ul style="list-style-type: none"> - lesioni personali colpose (art. 590 cp) 	Pecuniaria fino a 250 quote Interdittive fino a 6 mesi	C
Reati in violazione della normativa antiriciclaggio (Art. 25 - octies)		
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Autoriciclaggio (art 648 ter 1 c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 	Pecuniaria da 200 fino a 1000 quote Interdittive fino a 2 anni	G
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies)		
<ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o compositi o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di 	Pecuniarie e interdittive	E

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
<p>essa (art. 171-ter l. 633/1941);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941). 		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 – decies)		
<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	Pecuniaria fino a 500 quote	I
Reati ambientali (art. 25 – undecies)		
<p><u>Violazione articoli Testo Unico Ambientale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°) - Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 co. 4°) - Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°) - Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni (art. 279) - Bonifica dei siti (art. 257) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis) 	Pecuniaria	H
<ul style="list-style-type: none"> - Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 co. 2°) - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 (art. 137 co. 5°) - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi	H
<ul style="list-style-type: none"> - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260) 	Interdizione definitiva ²	
<p><u>Violazione articoli Codice Penale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis) - Inquinamento ambientale (art. 452 bis) - Disastro ambientale (art. 452 quater) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) - Circostanze aggravanti (art. 452 octies) 	Pecuniarie e interdittive	H
<ul style="list-style-type: none"> - Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione 	Pecuniaria	
<ul style="list-style-type: none"> - Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. 	Pecuniaria	
<p><u>D. Lgs. 202/07</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 8 - Inquinamento doloso - art. 9 - Inquinamento colposo 	Pecuniaria Interdittive per durata non superiore a 6 mesi	
<ul style="list-style-type: none"> - art. 8 - Inquinamento doloso 	Interdizione definitiva ³	H
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)		
<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) 	Pecuniaria da 100 a 200	L

² Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati

³ Si veda nota precedente

REATI 231	SANZIONI EX D. LGS 231/01	allegato di riferimento
	quote e da 400 a 1000 Interdittive non inferiori a 1 anno	
Reati transnazionali (art 10 legge n 146/2006)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Associazione per delinquere</i> - <i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i> - <i>Induzioni a on rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> - <i>Favoreggiamento personale</i> - <i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i> - <i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i> - <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i> 		
Reati di razzismo e xenofobia (art 25 terdecies)		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Istigazione e incitamento al razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, L. 13/10/1975, n. 654,</i> 	pecuniaria da 200 a 800 quote e interdittive non inferiori a 1 anno	